



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex DPCM 10 dicembre 2010 e OPCM 09 luglio 2010, n.3886

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE n. 22 del 24/10/2012

-Nomina del Medico Competente-

-Espletamento della sorveglianza sanitaria del personale dipendente-

(D.Lgs. n. 81/2008)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, art. 1, comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede, in qualità di soggetto attuatore del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana, utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune

azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Commissario Straordinario Delegato - Soggetto Attuatore per l'attuazione dell'Accordo del 30.03.2010, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 c.d. "Testo Unico in materia di sicurezza sul luogo di lavoro", coordinato con il Decreto Legislativo del 3 agosto 2009, n. 106 il quale prevede, tra l'altro, all'interno di ogni "azienda" e quindi anche della Pubblica Amministrazione, l'organizzazione e la costituzione, di un idoneo "Sistema di Sicurezza" ai fini della tutela della salute e del benessere dei propri dipendenti nei luoghi di lavoro tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione;

VISTA la Disposizione Commissariale n.39 del 22/09/2012 con la quale viene nominata ai sensi - dell'art 17 del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, la Dott.ssa Rosaria La Pica la quale possiede i requisiti di cui all'art 32 del sopracitato decreto legislativo;

VISTI l'art. 4 dell'Accordo siglato in data 22.02.2011 con il Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia ex OPCM 3852/10, nonché la nota di quest'ultimo nr. 3723 AA.GG. del 31.08.2011, con cui il Commissario Straordinario ex OPCM 3886/10 autorizza tra l'altro il Geom. Biagio Gentile, in posizione di comando alla Struttura Emergenziale Bonifiche e Acque, di prestare servizio presso i locali di Via Costantino Nigra..

VISTO l'Accordo, sottoscritto in data 20.06.11, con il Dott. Lupo – Soggetto Attuatore nominato con l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 per fronteggiare l'eccezionale afflusso sulle coste siciliane dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa – con cui, tra l'altro, il Dott. Lupo si avvale anche di personale proveniente dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 20 dell'OPCM n. 3933 del 13.04.11, come modificato ed integrato dall'OPCM 3947 del 16.06.11;

VISTA la Disposizione Commissariale n.130 del 08/06/2012 con la quale viene nominata Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'Ufficio del Soggetto Attuato 3947/11, la Dott.ssa Rosaria La Pica già responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della struttura Commissariale 3886/10;

VISTO che il sottoscritto Commissario Straordinario Delegato nella qualità di Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sta provvedendo all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 81/08;

CONSIDERATO che il sottoscritto Commissario Straordinario Delegato ex art. 1 DPCM del 10.12.2010, nella qualità di Datore di Lavoro dell'Ufficio Commissariale per la "Realizzazione degli interventi per la mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" ex OPCM 3886/10, ha l'obbligo di procedere alla nomina del

Medico Competente, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e di avvalersene per effettuare la sorveglianza sanitaria nonché per ogni altro adempimento previsto in capo a tale figura professionale dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

VISTO il curriculum professionale della Dott.ssa Vincenza Tosto, specialista in Medicina del Lavoro ed il preventivo delle prestazioni correlate alla propria attività ;

CONSIDERATO che attualmente presso la sede in via Costantino Nigra n. 5, ai fini della sorveglianza Sanitaria sono in carico circa 20 unità dipendenti dall'Ufficio Commissariale 3886/10 e 5 unità dipendenti dall'ufficio del Soggetto Attuatore 3947/11,– ferma restando la variabilità del numero – tra personale tecnico ed amministrativo a tempo indeterminato e che tale personale svolge ordinariamente attività d'ufficio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto dott. Maurizio Croce, Commissario Straordinario Delegato ex art. 1 del DPCM del 10/12/2010 dell'Ufficio Commissariale per la "Realizzazione degli interventi per la mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" ex OPCM 3886/10, avente sede legale in Palermo, Via C. Nigra n. 5 - CAP 90141, codice fiscale CRCMRZ71S02F158G, nato a Messina il 2.11.71 ed ivi residente in via S. Paolo dei Disciplinati n. 10, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, nella qualità di Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Nomina

Medico Competente dell'Ufficio Commissariale per la "Realizzazione degli interventi per la mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" ex OPCM 3886/10, la dott.ssa Vincenza Tosto, nata ad Erice (TP) il 10.11.1968 e residente a Palermo in via F.sco Lo Iacono 57 ,90144 Palermo, codice fiscale TSTVCN68S50D423R, in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08, specialista in medicina del Lavoro.

Il Dott. Maurizio Croce e la dott.ssa Vincenza Tosto nn.qq. convengono e stipulano quanto segue:

Art 1

Il Commissario Straordinario Delegato, dott. Maurizio Croce affida alla dott.ssa Vincenza Tosto l'incarico di Medico Competente di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08, da cui consegue l'adempimento degli obblighi previsti, dal presente decreto, in capo a tale figura professionale nei riguardi del personale dell'Ufficio Commissariale.

La dott.ssa Vincenza Tosto dichiara di possedere i titoli e le abilitazioni previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per svolgere le mansioni di Medico Competente ed accetta l'incarico come sopra definito.

Art 2

Ai sensi degli artt. 25, 39, 40 e 41 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la dott.ssa Vincenza Tosto, nella qualità di Medico Competente:

- a) Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela e la salute della integrità psico - fisica



dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del D.Lgs. 81/08 considerando i particolari tipi di lavorazione e esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale;

- b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

La Sorveglianza Sanitaria, definita dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 81/08 come "...insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa" comprende più specificatamente:

- 1) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- 2) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa norma, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio, ovvero quella eventualmente stabilita dall'organo di vigilanza, con provvedimento motivato;
- 3) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili al peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- 4) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- 5) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi prevista dalla normativa vigente;

Non effettua visite mediche ;

- i) in fase preassuntiva, salve le deroghe previste per legge;
- ii) per accertare stati di gravidanza;
- iii) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche anzidette, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente, anche avvalendosi della collaborazione di medici specialistici i cui nominativi devono essere indicati in via preventiva al datore di lavoro unitamente alle motivazioni relative al loro utilizzo. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite preventive, periodiche o idoneità cambio della mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

- c) Istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera F), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con gli esiti della visita medica che devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'Art. 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs 81/08 secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3° dello stesso Decreto L.gs e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53 del Decreto L.gs citato. Il Medico Competente concorda con il Datore di Lavoro il luogo di custodia.

- d) Consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale.
- e) Consegna al Datore di Lavoro , alla cessazione del rapporto n, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
- f) Invia all'ISPSEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo citato, alla cessazione del rapporto, di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30/06/200, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPSEL, anche attraverso il proprio medico di medicina generale.
- g) Fornisce informazioni ali lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta , informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- h) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 del Dl.gs. n° 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
- i) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche dei cui all'art. 35 del D.l.gs. n°81/08, al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dei rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela e delle integrità psico-fisica dei lavoratori.
- j) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- k) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- l) Entro il 1° trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B in allegato al D.L.vo 81/08.
- m) Esprime, sulla base delle risultanze delle visite mediche uno dei seguenti giudizi legati alla mansione specifica:
 - 1) Idoneità
 - 2) Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizione o limitazioni;
 - 3) Idoneità temporanea
 - 4) Idoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di idoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Dei giudizi relativi alla mansione specifica, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Art. 3

Gli accessi e le modalità pratiche per l'esecuzione degli accertamenti sanitari sono concordati dal medico competente rispettivamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e

con il Datore di lavoro. Un'opportuna pianificazione delle attività dovrà essere definita dal Medico Competente con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. 4

Tutti gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del D.Lgl. 81/08 e ss.mm.ii. verranno effettuati ordinariamente presso l'Ufficio del Commissario Straordinario per la Mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana. Si conviene che le cartelle sanitarie e di rischio vengano custodite presso la sede del datore di lavoro, con le opportune prescrizioni di rito.

Art. 5

L'Ufficio del Commissario Straordinario per la Mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana si impegna a corrispondere alla dott.ssa Virginia Tosti, a titolo di compenso per tutte le prestazioni qui convenzionate, l'importo concordato come qui di seguito si specifica:

1) € 80.00/cad., così suddiviso:

- Visita medica generale con rilascio di certificazione di idoneità e compilazione della cartella sanitaria e di rischio: € 40.00/cad.
- Spirometria € 20.00/cad.
- Visiotest € 20.00/cad.

2) Le visite mediche e gli eventuali esami strumentali saranno effettuati presso la sede dell'ufficio .

3) Partecipazione a sopralluoghi, riunioni, corsi di formazione, attività di collaborazione e di consulenza ed ogni altro onere discendente dal presente incarico: a forfait € 600.00.

L'importo complessivo del suddetto compenso, atteso l'attuale numero di personale (20 unità + 5 unità), viene quindi presumibilmente determinato in € 2.600.00, fermo restando che lo stesso è suscettibile di variazioni in diminuzione o in aumento, secondo la variazione del predetto numero di unità.

4) Le cartelle sanitarie e di rischio , e quant'altro ritenuto utile per effettuare la sorveglianza sanitaria , saranno fornite dal professionista.

Art. 6


Il pagamento delle sopradette prestazioni di cui al punto 1 dell'art. 5) avverrà dopo l'espletamento delle stesse.

Il pagamento del compenso forfettario riguardante le sopradette prestazioni di cui al punto 3) avverrà a saldo, dopo l'adempimento di tutte le prestazioni qui convenzionate.

Tutti i pagamenti avverranno dietro presentazione della relativa fattura da intestare al "Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico nella regione Siciliana", mediante ordinativo di pagamento bancario o sul conto corrente indicato, con le relative coordinate bancarie, dal professionista e previa verifica della regolarità contributiva.

Art. 7

Di stabilire che gli oneri derivanti dal suddetto provvedimento graveranno sui fondi stanziati ai sensi dell' art. 5, comma 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3886 del 09 luglio



2010, così come modificata dall'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010.

Art. 8

Il pagamento delle prestazioni di cui al punto 1 e 3 dell'art. 5) rese ai dipendenti del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia ex OPCM 3852/10 e dell'Ufficio del Soggetto Attuatore 3947/11 verranno dagli stessi ristrate a seguito di apposita richiesta di rimborso.

Art. 9

La convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione Entrambe le parti possono recedere, con preavviso di almeno tre mesi, dalla convenzione tramite comunicazione scritta da inviare alla controparte con raccomandata A/R.

Art. 10

Qualora sorga una controversia, il Medico competente deve esperire un tentativo di conciliazione bonaria presso la sede di via Nigra 5, in Palermo.

Art. 11


Eventuali modifiche alla presente convenzione, rese necessarie dall'evoluzione della legislazione e dalla programmazione sanitaria, saranno apportate con le medesime modalità adottate per la stipula della convenzione.

Art. 12

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura della dott.ssa Tosti su cui graveranno le relative spese di stipula, di bollo e di registrazione.

La presente convenzione viene letta, confermata e sottoscritta in Palermo il 24/10/2012

Il Medico Competente
(dott.ssa Vincenza Tosto)



Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

